Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 ottobre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Piemonte

Regione Campania

Regione Trentino-Alto Adige Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1978, n. **654.**

Emissione nel 1978 di un francobollo celebrativo del XXX anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 969, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1978, tra l'altro, di una cartolina postale celebrativa del XXX anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana;

Riconosciute l'opportunità e l'importanza di ricordare tale particolare avvenimento mediante l'emissione di un francobollo celebrativo, in luogo della cartolina postale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 969, prima citato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1978, di un francobollo celebrativo del XXX anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, in luogo della cartolina postale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 969.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il valore e le caratteristiche tecniche del francobollo di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1978
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1978, n. **655.**

Delega al prefetto della provincia di Mantova ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sugli atti inerenti alla fondazione « Giovanna d'Arco », in Mantova.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il prefetto della provincia di Mantova è delegato ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione « Giovanna d'Arco », in Mantova, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 242

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza per l'Italia dalla compagnia francese di assicurazione « Mutuelle générale française vie », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle générale française vie », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle générale française vie », con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 5 aprile 1954);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 dicembre 1950);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 2 gennaio 1959 e 26 ottobre 1967);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 2 gennaio 1959 e 26 ottobre 1967);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 5 gennaio 1969);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 5 gennaio 1969);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 2 gennaio 1959 e 26 ottobre 1967);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964, n. 5107);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964, n. 5107);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'ottantacinquesimo anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964, n. 5107).

Roma, addì 1° agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8276)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera, in Campiglia Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Miniera di Campiglia Marittima (Livorno), con effetto dal 23 ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 1977, 5 novembre 1977 e 18 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera di Campiglia Marittima (Livorno), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(8315)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 10684 datata 18 agosto 1978, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro

di Matera, dott. Mauro Greco, fa presente la necessità di essere nominato presidente della predetta commissione in sostituzione del dott. Mario Minervini, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Mauro Greco è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera, in sostituzione del dott. Mario Minervini, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8264)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta (Milano), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta (Milano);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8262)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta (Milano);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1978 e 2 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta (Milano);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8263)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Visto il telestato n. 16720 datato 18 settembre 1978, con cui il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila, dott. Massimo Molini, fa presente la necessità di essere nominato presidente della predetta commissione in sostituzione del dott. Alberto Anitori;

Decreta:

Il dott. Massimo Molini è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, in sostituzione del dott. Alberto Anitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8266)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 12 dicembre 1977, 11 marzo 1978 e 15 giugno 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al temine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8312)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 26 giugno 1978 e 9 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8311)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Nel provvedimento n. 48/1977, riguardante la «Revisione dei prezzi delle specialità medicinali», pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI			LEGGASI		
Pag. 58:					
Colimicina - Ucb-Smit			Colimicina - Ucb-Smit		
Ad 4 cpr 1500000 U	11297.A2	L. 1.600	Ad 4 cpr 1500000 U	11297.A2	L. 2.090
Os gtt fl e fl 3,5 ml	11297B	L. 1.810	Os gtt fl e fl 3,5 ml	11297B	L. 2.250
pom. derm. 20 g	11297C	L. 1.140	pom. derm. 20 g	11297C	L. 1.300
Pag. 66:					
Daonil - Hoechst			Daonil - Hoechst		
30 cpr 5 mg	21642	L. 3.140	30 cpr 5 mg	21642	L. 3.210
Pag. 136:					
Latorex - Dukron Italiana			Latorex - Dukron Italiana		
Im fl 1 g	23488.1	L. 3.010	Im fl 1 g	23488.1	L. 3.170
Im fl 500 mg	23488	L. 1.950	Im fl 500 mg	23488	L. 2.070
Pag. 222:					
Spirogyl - Berna			Spirogyl - Berna		
ung. 30 g			ung. 28 g		
Pag. 225:					
Suguan - Albert-Farma			Suguan - Albert-Farma		
40 cpr	22652	L. 2.550	40 cpr	22652	L. 2.600

(8353)

Nel provvedimento n. 19/1978, riguardante la «Revisione dei prezzi delle specialità medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 10 agosto 1978, alla pag. 5668, seconda colonna, deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI	LEGGASI
Nalidicin - Schoum	Nalicidin - Schoum
20 cpr	20 cpr

(8354)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Riapertura del termine per la partecipazione alla procedura regolamentare relativa alla nomina di un medico di riparto delle ferrovie dello Stato a Trebisacce 1°.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1978 è data comunicazione della riapertura del termine per la partecipazione alla procedura regolamentare per la nomina di un medico di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a Trebisacce 1°.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'«avviso» pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(8318)

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1978 è data comunicazione della procedura regolamentare per la nomina di medici aiuto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'«avviso» pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(8319)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Shell Dieldrin 2% polvere dell'impresa Shell chimica Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Shell Dieldrin 2% polvere concessa all'impresa Shell chimica Italia S.p.a., in Milano, via Londonio, 2, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8051)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Shell Aldrin 5 polvere dell'impresa Shell chimica Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Shell Aldrin 5 polvere concessa all'impresa Shell chimica Italia S.p.a., in Milano, via Londonio, 2, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 20 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	811,05	811,05	810,90	811,05	811 —	815,50	810,95	811,05	811,05	811,05
Dollaro canadese	683,50	683,50	683 —	683,50	683,35	689,30	683 —	683,50	683,50	683,50
Franco svizzero	533,48	533,48	533 —	533,48	534,44	530 —	533,50	533,48	533,48	533,45
Corona danese	159,97	159,97	159,80	159,97	159,95	158,60	159,97	159,97	159,97	159,95
Corona norvegese	165,24	165,24	165 —	165,24	165,18	164,45	165,22	165,24	165,24	165,22
Corona svedese	189,74	189,74	189,70	189,74	189,75	189,20	189,78	189,74	189,74	189,70
Fiorino olandese	407,68	407,68	407,75	407,68	407,75	405,05	407,55	407,68	407,68	407,65
Franco belga	28,151	28,151	28,20	28,151	28,18	28,05	28,166	28,151	28,151	28,15
Franco francese	192,83	192,83	192,95	192,83	190,70	192,40	192,80	192,83	192,83	192,80
Lira sterlina	1622 —	1622 —	1622 —	1622 —	1621,20	1621,50	1622 —	1622 —	1622 —	1622 —
Marco germanico	445,49	445,49	444,75	445,49	445,50	441,90	445,48	445,49	445,49	445,45
Scellino austriaco	60,75	60,75	60,80	60,75	60,85	60,20	60,80	60,75	60,75	60,75
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,20	18,10	18,22	18,05	18,25	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,689	11,689	11,70	11,689	11,68	11,50	11,691	11,689	11,689	11,68
Yen giapponese	4,45	4,45	4,445	4,45	4,45	4,40	4,452	4,45	4,45	4,45

Media dei titoli del 20 ottobre 1978

Rendita 5 % 1935 73,050
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) 97,525
» 5 % (Ricostruzione) 99,400
» 5 % (Città di Trieste) 99,250
» 5 % (Beni esteri) 98,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 87,200
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 82,825
» 5,50 % » » 1969-84 . . . 81 —
» 6 % » » 1970-85 . . . 79,700
» 6 % » » 1971-86 . . . 78,200
» 6 % » » 1972-87 . . . 76,875
» 9 % » » 1975-90 . . . 84,025
» 9 % » » 1976-91 . . . 85,400
» 10 % » » 1977-92 . . . 87,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . 82,750

Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 . . 101,175
» » » » 1-10-1979 . . 101,150
» » » » 1- 1-1978/80 . 100,550
» » » » 1- 3-1978/80 . 100,475
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979 99,075
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . . 98,700
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . . 97,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 93,425
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 96,750
» » » 10 % 1- 1-1981 95,050
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 81,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 98,350
» » » 12 % 1- 4-1982 98,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1978

Dollaro USA . . . . 811 —
Dollaro canadese 683,25
Franco svizzero 533,49
Corona danese 159,97
Corona norvegese 165,23
Corona svedese 189,76
Fiorino olandese 407,615
Franco belga 28,158

Franco francese 192,815
Lira sterlina . . . . 1622 —
Marco germanico 445,485
Scellino austriaco 60,775
Escudo portoghese 18,175
Peseta spagnola 11,688
Yen giapponese 4,451

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 23 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	807,80	807,80	807,85	807,80	807,75	807,80	807,70	807,80	807,80	807,80
Dollaro canadese	680,70	680,70	681 —	680,70	680,36	680,70	680,40	680,70	680,70	680,70
Franco svizzero	532,18	532,18	532,50	532,18	532,10	532,18	532 —	532,18	532,18	532,18
Corona danese	160,72	160,72	160,70	160,72	160,65	160,72	160,68	160,72	160,72	160,70
Corona norvegese	165,535	165,535	165 —	165,535	165,40	165,53	165,425	165,535	165,535	165,53
Corona svedese	190,13	190,13	189,70	190,13	190 —	190,13	190,06	190,13	190,13	190,10
Fiorino olandese	410,82	410,82	410,50	410,82	411,18	410,82	410,84	410,82	410,82	410,80
Franco belga	28,334	28,334	28,35	28,334	28,33	28,33	28,337	28,334	28,334	28,33
Franco francese	193,50	193,50	193,50	193,50	193,59	193,50	193,57	193,50	193,50	193,50
Lira sterlina	1620,80	1620,80	1623,60	1620,80	1620,58	1620,80	1621,10	1620,80	1620,80	1620,80
Marco germanico	447,81	447,81	447,80	447,81	448,25	447,81	447,90	447,81	447,81	447,80
Scellino austriaco	61,04	61,04	61,12	61,04	61,12	61,04	61,10	61,04	61,04	61,05
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,20	18,10	18,20	18,10	18,15	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,72	11,72	11,72	11,72	11,71	11,72	11,715	11,72	11,72	11,72
Yen giapponese	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,456	4,45	4,45	4,45

Media dei titoli del 23 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,200
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,650
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	99,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,250
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	81 —
» 6 % » » 1970-85	79,700
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,875
» 9 % » » 1975-90	84,025
» 9 % » » 1976-91	85,400
» 10 % » » 1977-92	87,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,225
» » » » 1-10-1979	101,300
» » » » 1- 1-1978/80	100,500
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,050
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,425
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,100
» » » 10 % 1- 1-1981	96,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,175
» » » 12 % 1- 4-1982	98,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	807,75
Dollaro canadese	680,55
Franco svizzero	532,09
Corona danese	160,70
Corona norvegese	165,48
Corona svedese	190,095
Fiorino olandese	410,83
Franco belga	28,334
Franco francese	193,535
Lira sterlina	1620,95
Marco germanico	447,855
Scellino austriaco	61,07
Escudo portoghese	18,125
Peseta spagnola	11,717
Yen giapponese	4,453

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2170/29/V del 25 giugno 1931, con il quale il cognome del sig. Grgič Stefano, nato a Trieste il 19 dicembre 1870, venne ridotto nella forma italiana di « Gregori », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Zagar ed ai figli Maria, Valentino, Raffaele, Giusta e Floriano;

Vista la domanda prodotta in data 31 luglio 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Gregori Floriano, nato a Trieste l'8 febbraio 1909 e qui residente, Basovizza 137, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Grgič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Stefano, sig. Gregori Floriano, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Grgič ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Gregori » assunto dalla moglie del predetto, Soukup Valeria, nata a Trieste il 7 aprile 1917.

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 settembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(8291)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/139 del 12 dicembre 1932, con il quale il cognome del sig. Kuret Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 22 gennaio 1875, venne ridotto nella forma italiana di « Coretti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Giuseppe e Antonio;

Vista la domanda prodotta in data 18 agosto 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Coretti Guerrino, nato a S. Dorligo della Valle il 16 dicembre 1931 ed ivi residente, S. Giuseppe della Chiusa 93, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kuret », posseduto dal padre Antonio prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Antonio, sig. Coretti Guerrino, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kuret ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Coretti assunto dalla moglie del predetto, Stefani Regina, nata a S. Dorligo della Valle il 15 maggio 1936.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Radivoj, nato a Trieste il 4 marzo 1962.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 settembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(8290)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/139 del 12 dicembre 1932, con il quale il cognome del sig. Kuret Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 22 gennaio 1875, venne ridotto nella forma italiana di « Coretti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Giuseppe e Antonio;

Vista la domanda prodotta in data 18 agosto 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Coretti Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 9 aprile 1906 ed ivi residente, S. Giuseppe della Chiusa 93, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kuret »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Antonio, signor Coretti Antonio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kuret ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Coretti assunto dalla moglie del predetto, Michelazzi Albina, nata a S. Dorligo della Valle il 4 luglio 1909.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 settembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(8289)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n 11419/1341/29-V del 22 maggio 1930, con il quale il cognome del sig. Vodopivec Andrea, nato a Selze di S. Pietro il 20 novembre 1869, venne ridotto nella forma italiana di « Bevilacqua », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Renčelj Giuseppina ed ai figli Maria, Vincenzo, Andrea, Stanislao, Rodolfo e Sofia;

Vista la domanda prodotta in data 31 luglio 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Bevilacqua Rodolfo, nato a Trieste il 14 aprile 1918 e qui residente, Basovizza 219, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Vodopivec ».

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Andrea, sig. Bevilacqua Rodolfo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Vodopivec ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Bevilacqua assunto dalla moglie del predetto, Stopar Emilia, nata a Corgnale il 16 novembre 1921.

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 4 settembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(8288)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 3 ottobre 1977;

Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 31 dell'11 novembre 1977, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il vincitore del concorso sarà assegnato al servizio biologico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali, conseguito presso una università o un istituto di istruzione universitaria della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purché in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché, dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del *presente decreto nella Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita; nonché, in caso di superamento del limite massimo d'età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la lingua straniera, di cui al successivo art. 6, nella quale intendono sostenere la terza prova scritta;

9) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

Cat. I - pubblicazioni scientifiche fino a punti 2,50;

Cat. II - altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice) fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

a) biologia delle colture dei tessuti;

b) colture primarie e linee cellulari animali;

c) traduzione di un brano da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica, con relazione scritta, su allestimento e mantenimento di linee cellulari animali normali e neoplastiche.

Prova orale tecnica:

gli argomenti delle prime due prove scritte;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico nella lingua prescelta dal candidato per la terza prova scritta.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

prima prova scritta: 14 *dicembre* 1978;
seconda prova scritta: 15 *dicembre* 1978;
terza prova scritta: 16 *dicembre* 1978;
prova pratica: 28 *febbraio* 1979.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla

salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentato ai fini considerati nel precedente art. 9.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti, sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale, prima classe di stipendio, parametro 243, nella misura annua lorda di L. 1.786.050 (unmilionesettecentottantaseimilacinquanta) nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 59

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate, debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a (provincia di .)
il . . e residente dal (1) . .
in . . (provincia di . . .)
via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1978.

Fa presente (2) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) intende sostenere la terza prova scritta nella seguente lingua straniera . . . .;

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente le pubblicazioni e gli altri titoli di merito, con il relativo elenco in duplice copia.

Roma, ...

Firma (6)
. . . .

---

1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(8244)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Baglieri Giovanni, nato a Ragusa il 5 novembre 1942 . . . . punti 95 su 100
2. Barbui Pier Ezio, nato a Portogruaro il 23 settembre 1942 . . . . » 95 »

3. Breda Guglielmo, nato a Bastia di Rovolon il 25 marzo 1944	punti 95 su 100
4. Di Cello Valerio, nato a Platania il 7 luglio 1940	» 95 »
5. Martorana Giuseppe, nato a Caltanissetta l'8 marzo 1946	» 95 »
6. Mulieri Massimo, nato a Pozzaglia il 5 dicembre 1943	» 95 »
7. Pecori Marcello, nato a Napoli l'8 settembre 1943	» 95 »
8. Rovasio Annibale, nato a Sassari il 22 giugno 1944	» 95 »
9. Suprani Giovanni, nato a Ravenna l'8 febbraio 1943	» 95 »
10. Bernasconi Sergio, nato a Gallarate il 15 novembre 1944	» 90 »
11. Berretta Salvatore, nato a Catania il 17 marzo 1946	» 90 »
12. Bonciarelli Maurizio, nato a Trento il 26 febbraio 1944	» 90 »
13. Raguso Giuseppe, nato a Gravina di Puglia il 10 marzo 1945	» 90 »
14. Rucci Elio, nato a Forlì il 18 dicembre 1944	» 90 »
15. Zaroli Alessandro, nato a Busto Arsizio il 19 settembre 1941	» 90 »
16. Failoni Gianluigi, nato a Codogno il 16 ottobre 1945	» 88 »
17. Martiniello Raffaele, nato ad Aversa il 1° settembre 1941	» 88 »
18. Cappucci Mario, nato a Segni il 18 febbraio 1942	» 87 »
19. Nasta Alberto, nato a Rodi il 24 maggio 1946	» 87 »
20. De Leo Francesco, nato a Varallo il 22 maggio 1940	» 85 »
21. Gianfranceschi Franco, nato a Montignoso il 26 maggio 1943	» 85 »
22. Costa Ciro, nato a Sant'Anastasia il 24 gennaio 1943	» 82 »
23. Benedetti Enio, nato ad Alimenno S. Bartolomeo il 31 gennaio 1944	» 80 »
24. Rizza Giuseppe, nato a Cittanova il 12 marzo 1941	» 78 »
25. Colpi Giovanni M., nato a Milano il 10 agosto 1945	» 77 »
26. Cascio Carlo, nato a Pachino il 27 dicembre 1943	» 76 »
27. Calise Raffaele, nato a Parma il 29 marzo 1942	» 75 »
28. Greca Paolo, nato ad Agrigento il 22 dicembre 1942	» 75 »
29. Pierattini Armando, nato a Savona il 31 ottobre 1932	» 75 »
30. Barile Massimo, nato ad Andria il 30 marzo 1932	» 74 »
31. Cirone Giuseppe, nato a S. Flavia il 28 gennaio 1938	» 74 »
32. Mazza Luigi, nato a Napoli il 30 gennaio 1937	» 74 »
33. Podestà Emilio, nato a Genova il 13 dicembre 1945	» 74 »
34. Trirè Stefania, nata ad Acquapendente il 13 dicembre 1945	» 74 »
35. Zezza Pasqualino, nato a S. Angelo del Pesco il 23 luglio 1935	» 74 »
36. Giordano Alfonso, nato a Pioraco il 26 dicembre 1938	» 72 »
37. Lino Emilio, nato a Palermo il 3 luglio 1944	» 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8086)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a novantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà *notizia che nel supplemento straordinario n.* 2 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 20 luglio 1978 il decreto ministeriale 4 marzo 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a novantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(8172)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venti posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20, parte seconda, dell'11 luglio 1978, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale P.T. di Bologna 8 marzo 1978, n. 5, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a venti posti di sostituto, bandito con ordinanza 26 novembre 1976, n. 1.

(8295)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di *strumenti ad arco*.

Nel Bollettino ufficiale n. 43 del 27 ottobre 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'*insegnamento* di *strumenti* ad arco, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1974.

(8182)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, per la nomina a cinquantasei posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 41-42 del 13-20 ottobre 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1977, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, per la nomina a cinquantasei posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1974.

(8183)

OSPEDALE CIVILE «PROF. F. PENTIMALLI» DI PALMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno);

due posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di assistente al centro trasfusionale;

un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(3761/S)

OSPEDALE «M. MONTESSORI» DI CHIARAVALLE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(3734/S)

OSPEDALI «PIEMONTE E R. MARGHERITA» DI MESSINA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia presso l'ospedale «R. Margherita» (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(3735/S)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3733/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

(3745/S)

OSPEDALI DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di lungodegenza riabilitativa con annesso servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano del Garda (Brescia).

(3746/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n. 33.

Disciplina dell'esercizio venatorio nel territorio della regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 13 luglio 1977, n. 34.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 109 del 18 agosto 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ESERCIZIO DELLA CACCIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA E TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Art. 1.

Esercizio della caccia controllata

Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia e di tesserino per l'esercizio venatorio rilasciati a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, tutto il territorio della regione è sottoposto a regime gratuito di caccia controllata.

L'esercizio venatorio è consentito con l'uso dei mezzi di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le violazioni alle disposizioni di cui al primo e terzo comma sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 2.

Fauna protetta

Ai fini della presente legge è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e di uccelli vivi o morti, appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto stabilito con i seguenti articoli 4, 5, 6, 27, 38 della presente legge.

Art. 3.

Selvaggina ammessa all'esercizio venatorio

L'esercizio venatorio è consentito alle specie indicate dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La giunta regionale con provvedimento motivato, sentiti la consulta regionale per i problemi venatori, i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e previo parere della competente commissione consiliare, può ridurre una o più specie cacciabili con il calendario venatorio annuale.

Art. 4.

Detenzione della selvaggina

E' vietato detenere selvaggina viva o morta. La detenzione di selvaggina viva o morta, anche se imbalsamata, delle specie protette ai sensi del precedente art. 3 è consentita solo qualora gli esemplari siano già posseduti all'entrata in vigore della presente legge per esclusivi fini ornamentali ed amatoriali.

La selvaggina viva delle specie cacciabili di cui al precedente art. 3, ultimo comma, può essere ceduta per scopi di ripopolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, detenga selvaggina per la quale vige divieto di detenzione, è tenuto, entro e non oltre due mesi, a darne comunicazione alla Regione o all'ente locale eventualmente delegato che provvederà a liberare la selvaggina viva in ambiti territoriali protetti.

La Regione e gli enti locali eventualmente delegati, gli istituti o laboratori di studio e ricerca scientifica autorizzati a norma del successivo art. 27 possono detenere selvaggina di qualsiasi specie viva o morta per esclusivi scopi di studio e tutela temporanea o per scopi didattici.

Chiunque può detenere, senza alcuna autorizzazione, le specie esotiche per conservarle in cattività, per scopi amatoriali od ornamentali.

Le persone nominativamente indicate possono detenere animali appartenenti alla fauna selvatica autoctona ed esotica destinati alla riproduzione in cattività negli appositi allevamenti autorizzati a norma dell'art. 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per gli scopi indicati al secondo e terzo comma del successivo art. 5, salvo l'obbligo del possessore di darne comunicazione annuale secondo le modalità indicate a norma della presente legge.

Le persone nominativamente indicate possono altresì detenere nei limiti stabiliti dal successivo art. 39 e con le procedure di cui ai commi precedenti, la civetta (*Athene noctua*) a scopo di zimbello, per la caccia agli alaudidi ed il falco pellegrino (*Falco peregrinus*) riprodotto in cattività, in allevamenti autorizzati a norma dell'art. 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per esclusivi fini di esercizio venatorio.

La detenzione di uccelli da richiamo o da zimbello, per uso venatorio o per uso amatoriale nelle tradizionali fiere, è ammesso esclusivamente per le specie e nei limiti indicati dai successivi articoli 38 e 39 della presente legge.

La Regione e gli enti locali eventualmente delegati possono detenere la selvaggina destinata al ripopolamento del territorio.

Le associazioni venatorie, i concessionari delle riserve di caccia o le strutture associative per la gestione della caccia, istituite a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, numero 968, possono detenere temporaneamente, previa presentazione della comunicazione ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, e per esclusivi scopi di ripopolamento venatorio, selvaggina stanziale proveniente dall'allevamento allo stato naturale in campo aperto o dall'allevamento in cattività.

Il cacciatore può detenere la selvaggina abbattuta risultante dal tesserino rilasciato dalla Regione a norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, oppure dell'autorizzazione giornaliera rilasciata a norma del successivo art. 21, oppure dal certificato doganale di importazione, quando trattasi di selvaggina abbattuta all'estero.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 5

Cessione e commercio della selvaggina

E' ammessa la vendita della selvaggina abbattuta da ciascun cacciatore nei limiti indicati nell'art. 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La vendita e il commercio di mammiferi e di uccelli appartenenti alla fauna autoctona od esotica, comprese le specie ibride, è consentita, senza limitazioni di tempo, solamente se è destinata a scopi amatoriali ed ornamentali e quando questi sono importati o provengono da allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La cessione di selvaggina autoctona proveniente o comunque allevata in campo aperto negli ambiti territoriali protetti istituiti a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è consentita solo per scopi di ripopolamento, ed a norma del seguente art. 11.

La cessione di volatili delle specie indicate al successivo art. 28 è consentita esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 18 (secondo, terzo, quarto comma) della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nei limiti e secondo le modalità indicate al successivo art. 37 della presente legge.

Sono altresì vietati la vendita e il commercio di mammiferi e uccelli morti abbattuti o catturati con mezzi ed in periodi non consentiti dalla presente legge, nonchè di beccacce comunque confezionate e di altri uccelli morti aventi dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia.

Ogni altra forma di vendita o di commercio di selvaggina viva o morta, anche imbalsamata, è vietata.

La cessione per scopi di vendita e di commercio della fauna indicata ai commi precedenti, comporta l'obbligo, per il cedente, di rilasciare all'acquirente apposito attestato sulla legittima provenienza degli animali.

Chi commercia o comunque rivende selvaggina morta per essere utilizzata anche nei pubblici esercizi, ha l'obbligo di possedere l'attestato sulla provenienza degli animali e di tenere un registro vidimato annualmente dal comune territorialmente competente, per l'annotazione del carico e dello scarico dei capi di selvaggina commerciati o comunque utilizzati.

Quando trattasi della selvaggina indicata al primo comma i capi commerciati o rivenduti devono essere contraddistinti da apposito marchio stabilito dalla giunta regionale o dall'ente eventualmente delegato.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per ogni capo venduto o commerciato abusivamente nonchè con il sequestro dei capi di selvaggina.

Art. 6.

Interventi di equilibrio biologico

La presenza di animali selvatici di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, può essere ridotta con provvedimento limitato ed in base ad apposito piano, quando nei territori comunque soggetti ad esercizio venatorio, il popolamento eccessivo di detti animali possa determinare fenomeni di squilibrio biologico, oppure possa arrecare gravi danni alla fauna selvatica, alla piscicoltura od alle colture agricole.

I piani di limitazione sono approvati dalla giunta regionale su conforme parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e sentita la consulta provinciale sui problemi venatori, e devono indicare il numero massimo dei capi da catturare o da abbattere nel corso di un determinato periodo, anche con mezzi ed in periodi diversi da quelli previsti per l'esercizio venatorio.

I piani di limitazione che interessano territorialmente le riserve di caccia, oppure altre strutture destinate alla produzione della fauna o all'esercizio venatorio, costituite a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono adottati sentito il parere dei rispettivi organismi di gestione o di direzione.

Con il piano di limitazione vengono indicate le località dove si manifestano i fenomeni di squilibrio biologico, i capi da abbattere o da catturare, nonchè i mezzi, le persone e le forme di realizzazione.

I piani sono attuati, di norma, dai cacciatori della zona.

E' vietato l'uso dei bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.

Nei territori compresi nelle zone di ripopolamento, nelle oasi, nei centri pubblici di produzione, od in altre zone di protezione della fauna istituite ai sensi delle leggi regionali vigenti, gli interventi tecnici di cui al precedente art. 4, con esclusione della lepre, della starna, della pernice rossa e della coturnice, avvengono a cura dei rispettivi organismi di gestione, nei limiti del piano di limitazione deliberato.

Gli animali catturati ed appartenenti alle specie protette, a norma della presente legge, vengono liberati in località dove non sussitano pericoli di ulteriori danni.

Gli animali delle specie non protette, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento o quando vengono abbattuti, possono essere destinati anche per scopi alimentari in deroga alla norma di cui all'art. 5 ma con l'obbligo della certificazione.

L'introito eventuale viene utilizzato per la copertura delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo, e per la rifusione dei danni subiti dai produttori agricoli.

Art. 7.

Custodia dei cani

I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve avere luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani trovati negli ambiti territoriali di protezione della fauna, istituiti ai sensi delle leggi regionali vigenti, devono essere possibilmente catturati.

I cani catturati devono essere consegnati al servizio antirabbico del comune territorialmente competente.

Coloro che, essendo obbligati alla custodia, lasciano, anche temporaneamente, sia pure per negligenza, vagare il cane in campagna, sono puniti ai sensi dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 8.

Zone di rifugio in territorio di caccia controllata

Zone di rifugio, per la durata della stagione di caccia, vengono istituite, previa adesione scritta dei proprietari interessati, a tutela di situazioni aventi particolare interesse faunistico, quando siano in corso le procedure previste per l'istituzione di ambiti territoriali protetti, a norma delle leggi regionali vigenti. In dette zone è fatto divieto di esercizio venatorio.

Lo sfalcio delle golene, l'incendio delle stoppie, l'uso dei diserbanti in relazione agli effetti nocivi sulla nidificazione e conservazione della fauna e dell'ambiente è determinato con apposite normative regionali da presentarsi entro il 30 giugno 1979.

Le violazioni al divieto di cui al comma precedente, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 31, lettera *c*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 9.

Salvaguardia dei nidi e tutela della selvaggina

La Regione promuove il completamento del ciclo naturale di riproduzione e di sviluppo della selvaggina, mediante la concessione di premi ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedono alla salvaguardia dei nidi, dei piccoli nati di selvaggina ed alla tutela dell'ambiente nei territori di loro proprietà o in uso, secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

E' fatto divieto a chiunque di prelevare o detenere nidi, uova e piccoli nati di selvaggina in tutto il territorio della regione, comunque aperto alla caccia, salvo quanto previsto dal successivo art. 27.

Chi raccoglie uova e piccoli nati di selvaggina per motivi di immediata necessità, al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore all'amministrazione regionale o a quella eventualmente delegata, ovvero ad una guardia venatoria o all'organismo competente della gestione del territorio che provvedono agli opportuni interventi di tutela e per l'eventuale rilascio dell'attestato, a norma del precedente art. 5, per la temporanea detenzione della fauna soggetta a tutela.

Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 10.

Esercizio venatorio nei terreni coltivati o utilizzati a scopi agro-silvo-pastorali

E' vietato a chiunque l'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni in attualità di coltivazione.

Sono ritenute coltivazioni in atto suscettibili di danneggiamento:

le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo;

le colture erbacee e foraggere da semente e da frutto fino al raccolto;

i prati artificiali e naturali;

le foraggere mature per lo sfalcio e i vivai.

I proprietari o conduttori dei terreni possono segnalare le coltivazioni in atto suscettibili di danneggiamento, di cui al comma precedente, mediante apposite tabelle esenti da tributi regionali, disposte ad almeno ogni 100 metri lungo il perimetro dei terreni coltivati, con obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.

E' sempre vietato danneggiare, anche con lo sparo, le piante nei terreni rimboschiti appositamente tabellati e le piante nei frutteti, nei vigneti e nelle altre colture arboree, anche dopo la raccolta dei frutti.

E' fatto divieto di sparo a meno di 150 metri dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, quando si ha la presenza di almeno tre capi per ogni ettaro di terreno, e dai recinti dove animali sono tenuti in cattività stretta.

Il conduttore deve segnalare la presenza del bestiame nei recinti sopraddetti con apposite tabelle aventi la scritta: « Bestiame al pascolo », esenti da tributi regionali.

I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati e danneggiati.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 11.

Ripopolamento di selvaggina

Le immissioni di selvaggina devono essere effettuate nei periodi e con le modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole.

Le catture negli ambiti protetti e le immissioni di selvaggina in campo aperto, anche nei limiti approvati con il programma regionale, devono essere espressamente autorizzate.

Copia dei verbali di immissione e dei certificati sanitari rilasciati a norma del successivo art. 12 sono titoli necessari per dimostrare i ripopolamenti effettuati e devono essere trasmessi alla Regione o all'ente eventualmente delegato entro otto giorni dalla data delle immissioni.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 31, lettera *m*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 12.

Controllo sanitario della selvaggina

La selvaggina comunque liberata deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, al controllo del veterinario condotto territorialmente competente, che certifica sullo stato sanitario degli animali.

Il veterinario condotto può escludere dal controllo sopraddetto la selvaggina proveniente da allevamenti, quando sia accompagnata da certificato sanitario.

Tutta la selvaggina acquistata all'estero, prima di essere liberata, deve essere assoggettata a preventivo controllo dei veterinari condotti territorialmente competenti, a cura di chi provvede al ripopolamento.

La selvaggina rinvenuta morta in campagna od in stato fisico anormale deve essere consegnata al veterinario condotto il quale, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici e dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Copia dei referti viene trasmessa alla Regione o all'ente eventualmente delegato.

In caso di epizoozia, la Regione o l'ente locale eventualmente delegato, sentiti la consulta venatoria e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, d'intesa con il veterinario condotto, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.

L'ente delegato dà comunicazione immediata alla Regione delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte.

Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 13.

Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi

Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni di fondo chiuso, a norma delle vigenti leggi regionali, il proprietario o conduttore del fondo deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e all'ente locale eventualmente delegato.

Le tabelle di divieto di esercizio venatorio devono essere mantenute in efficienza fino alla conclusione della stagione venatoria in corso.

Le violazioni al divieto di esercizio venatorio di cui al secondo comma del presente articolo, sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 14.

Divieti di esercizio venatorio a difesa della selvaggina in particolari condizioni ambientali

E' vietato l'esercizio venatorio nei seguenti casi:

1) nelle zone o località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;

2) nelle valli, paludi od altre zone umide naturali od artificiali e lungo i corsi d'acqua, quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;

3) nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonchè per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;

4) nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonchè nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;

5) nei terreni o nelle zone soggetti a pasturazione artificiale per animali selvatici, nonchè nei cinquecento metri intorno, fino all'esaurimento delle pasture.

Le violazioni ai divieti di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Capo II

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E GESTIONE DELLA CACCIA CONTROLLATA

Art. 15.

Approvazione del calendario venatorio regionale

L'esercizio venatorio nella regione Emilia-Romagna è consentito secondo le norme del calendario venatorio.

A norma degli articoli 12, primo comma, e 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la giunta regionale approva il calendario venatorio regionale, sentiti la consulta regionale per i problemi venatori, i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e previo parere della commissione consiliare competente, tenendo conto dello stato della fauna selvatica e dell'andamento delle colture agricole, nonchè delle particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o sanitarie.

I pareri sopraddetti devono pervenire alla giunta regionale entro il 15 aprile di ogni anno.

La giunta regionale, entro il 15 giugno, diffonde il calendario venatorio regionale mediante manifesto e rende noti, nelle forme più idonee, i calendari venatori adottati dalle altre regioni.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968.

Art. 16.

Stagione venatoria

Il cacciatore ha facoltà di esercizio venatorio nei limiti approvati con il calendario venatorio, ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 17, 18 e 20 della presente legge.

L'esercizio venatorio alle specie di selvaggina indicate al precedente art. 3, ultimo comma, avviene da appostamento fisso o temporaneo, oppure in forma vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, salvo quanto stabilito dal successivo quarto comma.

Allo scopo di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole o per altri motivi di pubblico interesse la giunta regionale, sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la consulta regionale per i problemi venatori, con il calendario venatorio può ridurre i periodi caccia per alcune o per tutte le specie indicate al precedente art. 3, oppure può escludere dall'esercizio venatorio una o alcune di dette specie per l'intera stagione venatoria.

Nei periodi di caccia che precedono o che seguono il periodo in cui viene consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina indicata all'ultimo comma del precedente art. 3, la giunta regionale, per i motivi indicati al precedente comma, sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la consulta regionale per i problemi venatori, con il calendario può consentire la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo in tutto o in parte del territorio regionale, fatta eccezione per le paludi, le valli sommerse e gli stagni, sia artificiali che naturali, le stoppie di risaia, i corsi d'acqua, i bacini idrici entro i 25 metri dalla battigia e le località espressamente indicate dove l'esercizio venatorio è sempre consentito anche in forma vagante.

Per i motivi indicati al precedente terzo comma la giunta regionale, sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali interessate, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la consulta regionale per i problemi venatori, può, inoltre, vietare l'esercizio venatorio in località delimitate.

A norma dell'art. 20, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la Regione o l'ente locale eventualmente delegato possono vietare temporaneamente l'esercizio venatorio in zone o località delimitate, interessate da intenso fenomeno turistico.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968.

Art. 17.

Giornata venatoria

A norma dell'art. 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, l'esercizio venatorio è consentito per un numero di giornate settimanali non superiore a tre, da utilizzarsi anche a scelta del cacciatore, secondo gli orari legali che determinano la durata della giornata venatoria stabiliti con il calendario venatorio; è comunque vietato l'esercizio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì.

Agli effetti del conteggio delle giornate di caccia settimanali usufruite dal cacciatore a norma del calendario venatorio, sono considerate valide quelle comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni.

Allo scopo di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole o per altri motivi di pubblico interesse, la giunta regionale sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali, lo Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la consulta regionale per i problemi venatori e previo parere della commissione consiliare competente, può fissare le giornate di caccia settimanali e ridurre il numero delle medesime in tutto o in parte del territorio regionale ed a tutte oppure ad una o più specie di selvaggina ammesse all'esercizio venatorio, ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma.

Nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo, la giunta regionale, sentiti i pareri di cui al precedente terzo comma, può consentire l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle cinque giornate per settimana.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi un'ora prima ed il ritiro può avvenire sino ad un'ora dopo degli orari stabiliti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968.

Art. 18.

Carniere giornaliero delle specie ammesse all'esercizio venatorio

Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina delle seguenti specie: «colino della Virginia, coniglio selvatico, coturnice, fagiano, pernice rossa, starna».

Per la lepre il limite giornaliero è di un capo, mentre è ammessa l'uccisione di tre cinghiali per stagione venatoria.

Delle altre specie consentite ai sensi del precedente articolo 3, per ogni giornata di caccia, non possono essere abbattuti complessivamente più di trenta capi, di cui non più di dieci palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci e cinque beccacce. Per lo storno e per i passeri consentiti ai sensi del precedente art. 3, non vigono limitazioni di carniere.

Agli effetti della determinazione del carniere massimo giornaliero sono considerati anche gli abbattimenti di selvaggina effettuati in altre regioni.

Allo scopo di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole o per altri motivi di pubblico interesse la giunta regionale, sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la consulta regionale per i problemi venatori, può modificare i limiti del carniere giornaliero indicati nel presente articolo, previo parere della commissione consiliare competente.

La giunta regionale può, inoltre, modificare i limiti di carniere di cui al presente articolo nei territori in gestione alle strutture associative, di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, previo parere della commissione consiliare competente.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968.

Art. 19.

Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia

Le norme e le limitazioni, escluse quelle relative al numero di capi di selvaggina stanziale da abbattere di cui al primo comma del precedente art. 18, si applicano a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia-Romagna.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968.

Art. 20.

Addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia possono essere consentiti con il calendario venatorio nei soli territori aperti all'esercizio venatorio, nel periodo compreso fra il 15 agosto e la terza domenica di settembre, da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto, secondo gli orari prestabiliti.

L'addestramento e l'allenamento hanno luogo nelle località o nei territori indicati con il calendario venatorio, tenendo conto dell'esigenza di tutela delle coltivazioni agricole e della fauna selvatica.

Nel periodo di cui al primo comma del presente articolo l'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei giorni in cui è consentito l'esercizio venatorio a norma del calendario vigente.

Dalla terza domenica di settembre è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.

L'addestramento e le prove dei cani anche con lo sparo su quaglie di allevamento sono consentite durante tutto l'anno negli appositi campi e zone istituite a norma delle leggi regionali vigenti.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 21.

Autorizzazioni per l'esercizio venatorio in Emilia-Romagna

I titolari di tesserino rilasciato dalla Regione a norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per esercitare la caccia nei territori gestiti da strutture associative istituite a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, devono essere in possesso dell'autorizzazione annuale prescritta a norma delle leggi regionali vigenti.

Nelle riserve di caccia, oltre al tesserino di cui al primo comma, il cacciatore deve essere in possesso dell'autorizzazione scritta giornaliera che viene rilasciata dal direttore concessionario.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968.

Art. 22.

Gestione tecnica della caccia controllata

Le funzioni amministrative concernenti la gestione tecnica della caccia controllata vengono esercitate promuovendo la collaborazione e la partecipazione delle associazioni venatorie, naturalistiche e delle altre categorie di imprenditori e lavoratori agricoli interessati.

Capo III

ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO

Art. 23.

Appostamenti di caccia

Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, metallo, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.

Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonchè ai margini degli stessi, escluse le acque territoriali della fascia adriatica regionale dove è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei, compresi gli appostamenti che, sebbene costruiti in materia solida, vengono impiantati dalle apposite strutture associative all'interno dei territori di caccia istituiti e gestiti a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il cui uso viene disciplinato da leggi o regolamenti regionali.

Art. 24.

Tipi di appostamento fisso

Gli appostamenti fissi possono riguardare la terra ferma e le zone d'acqua.

L'appostamento fisso in terra ferma è costituito da un solo capanno nel quale possono cacciare contemporaneamente non più di due cacciatori.

L'esercizio venatorio non è consentito a meno di 150 metri dal capanno.

L'appostamento fisso in zona d'acqua può essere costituito da un capanno o tina principale e da non più di due altri capanni o tine secondarie, situati nel raggio di 100 metri dal capanno o tina principali. In ogni appostamento fisso d'acqua non possono cacciare contemporaneamente più di quattro persone.

L'esercizio venatorio non è consentito a meno di 150 metri dal capanno o tina.

E' vietata l'apposizione di tabelle per la delimitazione delle zone di rispetto.

Per motivi di sicurezza è obbligatoria l'apposizione di cartelli per la segnalazione dei capanni.

Negli appostamenti in zone d'acqua è consentito, all'interno della zona di rispetto, vagare per l'abbattimento dei selvatici feriti.

Il rispetto delle distanze deve essere osservato solo quando l'appostamento fisso è in effettivo esercizio.

Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi di caccia, nelle giornate o nelle località in cui non è ammessa la caccia in forma vagante, deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 25.

Regolamentazione degli appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni

Al fine di salvaguardare l'ambiente, la fauna, le bellezze paesaggistiche e di consentire un esercizio venatorio più equilibrato sul territorio, con apposito provvedimento vengono determinate:

1) la distanza minima fra i capanni o tine principali dei diversi appostamenti fissi;

2) la distanza minima degli appostamenti fissi dal confine degli ambiti territoriali di protezione della fauna;

3) le zone di particolare interesse naturalistico e faunistico, nonchè le zone comprese nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra i mt. 600 sul livello del mare, di cui all'ultimo comma del presente articolo dove non è ammesso l'esercizio venatorio da appostamento fisso;

4) le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate zone serva ad escludere altri cacciatori dall'esercizio venatorio;

5) le limitazioni tecnicamente idonee ad impedire che l'esercizio venatorio da appostamento fisso in determinate località abbia a contrastare obiettivamente con esigenze di pubblico interesse.

Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno, nonchè all'autorizzazione annuale rilasciata dalla Regione o dall'ente eventualmente delegato.

Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato ha inteso richiedere la delimitazione della zona di rispetto nei limiti di distanza di cui al precedente art. 24.

Il titolare può richiedere che nell'autorizzazione vengano indicati i nomi di altri cacciatori che lo rappresentano in caso di sua assenza.

L'autorizzazione di appostamento fisso ha la durata di una annata venatoria e conferisce al titolare ed ai sostituti, durante la loro presenza, l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato.

Il titolare di una autorizzazione ed i sostituti non possono richiederne altre nell'ambito regionale.

Le istanze di appostamento fisso possono essere presentate non oltre il 30 aprile di ciascun anno. La Regione o l'ente locale eventualmente delegato dà comunicazione scritta all'interessato della decisione assunta, non oltre il 30 luglio.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La Regione o l'ente locale eventualmente delegato indica con apposito provvedimento i valichi montani dove è vietato l'esercizio venatorio da appostamento a norma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 26.

Esercizio venatorio da appostamento temporaneo

L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia occupato il capanno od il terreno sul quale viene costruito.

Quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazioni del sito, il cacciatore deve richiedere il consenso al proprietario o conduttore del terreno, con obbligo di rimuovere l'appostamento al termine della giornata venatoria.

L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di 100 metri da ogni capanno temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo esercizio.

In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

Non è ammesso l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di 150 metri dai confini degli ambiti territoriali di protezione della fauna istituiti ai sensi delle leggi regionali vigenti e nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra i mt. 600 sul livello del mare, indicati nel medesimo provvedimento di cui al precedente articolo 25, ultimo comma.

Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti temporanei nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Capo IV

CATTURA E UTILIZZAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO SCIENTIFICO, DI RICHIAMO ED AMATORIALE

Art. 27.

Cattura ed utilizzazione della fauna selvatica a scopo scientifico

La Regione o l'ente locale delegato, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può rilasciare, dietro motivata richiesta, l'autorizzazione per la cattura o l'abbattimento di mammiferi e di uccelli, nonchè per il prelievo di uova, di nidi e di piccoli nati delle specie selvatiche, al personale qualificato degli istituti o laboratori o a persone esperte da questi appositamente incaricati, al fine di essere utilizzati per motivi di studio e di ricerca scientifica.

Con l'autorizzazione di cui al comma precedente vengono indicate le finalità dello studio, le specie ed il numero degli animali selvatici, dei nidi, delle uova e dei piccoli nati che possono essere catturati, abbattuti o prelevati, nonchè i mezzi e le località ritenuti idonei al reperimento della fauna.

Dei risultati dello studio e della ricerca, l'istituto od il laboratorio autorizzati, devono dare comunicazione alla Regione od all'ente locale eventualmente delegato.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e con la revoca dell'autorizzazione.

Art. 28.

Catture e utilizzazioni di volatili a scopo di richiamo ed amatoriale

La cattura di volatili appartenenti alle specie appresso indicate può essere autorizzata nei soli territori aperti all'esercizio venatorio e per esclusivi scopi di richiamo nell'esercizio venatorio o per scopi amatoriali nelle tradizionali fiere, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina:

1) allodola (*Alauda arvensis*);
2) cesena (*Turdus pilaris*);
3) fanello (*Cardeulis cannabina*);
4) fringuello (*Fringilla coelebs*);
5) frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
6) merlo (*Turdus merula*);
7) passera mattugia (*Passer montanus*);
8) passero (*Passer italiae*);
9) pavoncella (*Vanellus vanellus*);
10) peppola (*Fringilla montifringilla*);
11) pispola (*Anthus pratensis*);
12) piviere (*Charadrius apricarius*);
13) prispolone (*Anthus trivialis*);
14) storno (*Sturnus vulgaris*);
15) strillozzo (*Emberiza calandra*);
16) tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
17) tordo sassello (*Turdus iliacus*);
18) verdone (*Chloris chloris*).

Art. 29.

Definizione di impianto di cattura

Sono considerati impianti di cattura quelli dove l'attività di cui al precedente art. 28 ha luogo con reti che possono essere collocate esclusivamente entro un raggio di 80 metri, se verticali, o di 90 metri, se orizzontali, dal capanno principale.

Le reti verticali possono essere disposte secondo la forma del « roccolo », della « bressana » o altro tipo analogo e debbono essere abbassate nei giorni in cui è sospesa o vietata la attività di cattura.

Le reti verticali non possono avere il lato maggiore superiore a metri 120, ed il lato minore a metri 3,50. Le maglie del roccolo o della bressana non devono avere il lato inferiore a mm 20.

Il lato della rete posta in funzione non può essere collocato ad un'altezza superiore di metri 4,50 da terra.

Le reti orizzontali possono essere costituite da una sola « prodina » con pali fissi comprendente due paia di reti tipo prodina coprenti, quando chiuse, una superficie massima di mq 70, per ogni paio di reti oppure da un copertone avente, da chiuso, una superficie non superiore a mq 120.

E' fatto sempre divieto dell'uso delle cosiddette « sovrapareti », delle « passate » e del « fischio al volo ».

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e con la revoca dell'autorizzazione da uno a tre anni.

Art. 30.

Numero degli impianti di cattura

Nell'ambito della regione Emilia-Romagna, il numero complessivo degli impianti di cattura che possono essere autorizzati non può superare il numero di uno per ogni diecimila ettari di superficie agricolo-forestale regionale.

La giunta regionale, sentiti le amministrazioni provinciali e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina stabilisce per ciascuna provincia il numero massimo degli impianti e dei volatili delle singole specie di cui al precedente art. 28 che possono essere autorizzati per la cattura.

Art. 31.

Autorizzazione dell'impianto di cattura

Coloro che intendono esercitare la cattura di volatili per scopi di richiamo od amatoriali, devono chiedere, non oltre il 30 aprile di ogni anno, l'iscrizione nell'elenco dei tenditori autorizzati e, qualora trattasi di titolari dell'impianto, il rilascio dell'autorizzazione a norma del presente articolo.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, il richiedente deve dimostrare di essere esperto tenditore e di avere ottenuto il consenso del proprietario o conduttore del terreno sul quale intende collocare l'impianto di cattura.

Viene riconosciuto esperto tenditore chi ha svolto almeno per due anni la funzione di aiutante in uno degli impianti autorizzati.

Le determinazioni in ordine alle richieste di autorizzazione debbono essere assunte e fatte conoscere agli interessati entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Con apposito provvedimento vengono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di identificazione delle località e dei terreni ove deve essere situato l'impianto di cattura.

Con il provvedimento di cui al comma precedente, vengono, inoltre, stabiliti i criteri di accoglimento delle domande, tenendo conto soprattutto dell'esperienza acquisita dal tenditore, della sua corretta e puntuale osservanza delle disposizioni vigenti in materia, nonchè dei risultati delle catture conseguite annualmente dal medesimo.

Art. 32.

Validità dell'autorizzazione e l'uso dell'impianto

L'autorizzazione di cui al precedente art. 31 è considerata valida solo qualora il titolare abbia provveduto al pagamento dei tributi di concessione regionale a norma delle vigenti leggi regionali.

L'autorizzazione consente l'uso dell'impianto limitatamente alla località nella medesima indicata, salvo l'eccezione per i passeri e per gli storni prevista al successivo terzo comma.

L'uso degli impianti di cattura autorizzati a norma della presente legge è ammesso nel corso della stagione venatoria dalla data di apertura della caccia alla selvaggina migratoria sino al 31 dicembre e nel mese di febbraio di ogni anno limitatamente alle giornate ed agli orari legali consentiti dal calendario regionale vigente, con esclusione delle sole giornate di martedì e venerdì di ogni settimana.

Limitatamente al periodo antecedente la terza domenica di settembre, il tenditore autorizzato con rete orizzontale « prodina », ha facoltà di spostare l'impianto in zone diverse, esclusivamente per la cattura dello storno e dei passeri delle specie di cui al precedente art. 28 previo consenso del proprietario o conduttore del terreno con obbligo di darne preavviso alla Regione o all'ente locale eventualmente delegato con almeno due giorni di anticipo.

E' fatto divieto di cattura dei volatili di cui al precedente art. 28 nei casi indicati nel precedente art. 14.

Chiunque eserciti la cattura di volatili senza essere titolare di autorizzazione in corso di validità ai sensi della presente legge, viene punito a norma dell'art. 31, lettera *f*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e con la revoca della autorizzazione da uno a tre anni.

Art. 33.

Persone ammesse alla cattura

Per il funzionamento degli impianti di cattura, di cui al precedente art. 29, il titolare può farsi aiutare da un « sostituto » che deve essere indicato nell'autorizzazione di cui al precedente art. 31, ed eventualmente da altre persone appositamente incaricate per compiti di collaborazione.

Durante l'assenza temporanea del titolare, il « sostituto » tenditore può far funzionare l'impianto anche con il ricorso a terze persone, semprechè il medesimo sia iscritto nell'elenco dei tenditori autorizzati e, a richiesta, esibisca l'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del precedente art. 31.

Art. 34.

Distanze di rispetto

L'esercizio venatorio è vietato a distanza minore di 250 metri dal capanno principale dell'impianto di cattura, che viene opportunamente segnalato da apposita tabella a cura del titolare.

La distanza minima che deve essere rispettata fra i capanni principali degli impianti, viene determinata con il provvedimento di cui al precedente art. 31.

Le violazioni al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e con la revoca dell'autorizzazione da uno a tre anni.

Art. 35.

Cattura e detenzione dei « presicci »

Tutti i volatili catturati devono essere elencati nell'apposita agenda di cui al successivo art. 36 e, qualora si tratti di specie non detenibili a scopo di richiamo od amatoriale ai sensi della presente legge, devono essere immediatanente liberati.

I « presicci » delle specie indicate al precedente art. 28 vengono conservati dal tenditore, esclusivamente per essere consegnati presso i centri di raccolta, costituiti a norma del successivo art. 36.

I volatili di seconda cattura devono essere tutti immediatamente liberati dopo essere stati elencati nell'apposita agenda di cui al successivo art. 36 dove devono essere riportati i contrassegni rilevati sull'anello e lo stato fisico dell'animale. Il tenditore è tenuto a maneggiare e conservare gli uccelli catturati con la diligenza necessaria a garantire il mantenimento della loro piena efficienza fisica.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968, e con la revoca dell'autorizzazione da uno a tre anni.

Art. 36.

Documentazione della cattura

Ogni tenditore per potere legittimamente effettuare le catture, deve essere in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art. 31 in corso di validità.

Deve inoltre essere munito:

a) di una agenda per l'annotazione giornaliera di ogni specie catturata, sesso e quantità dei volatili catturati, predisposta altresì per la trascrizione degli estremi (numeri e sigla) degli inanellamenti rilevati, nel caso che gli uccelli fossero già inanellati;

b) di un registro per l'annotazione giornaliera degli uccelli « presicci » che vengono consegnati presso i centri di raccolta e dei « presicci » morti per cause naturali od accidentali.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, il tenditore deve trasmettere alla Regione o all'ente locale delegato il riepilogo generale delle catture effettuate, ripartite per data, specie e sesso, compilato sulla base delle annotazioni giornaliere.

Entro la stessa data il tenditore deve far pervenire alla Regione o all'ente locale eventualmente delegato la distinta degli uccelli «presicci» consegnati agli appositi centri di raccolta di cui al successivo art. 37 e la distinta degli uccelli «presicci» che sono morti per cause naturali od accidentali.

Il materiale di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, viene predisposto dalla giunta regionale che direttamente o a mezzo dell'ente locale eventualmente delegato, previa vidimazione di ciascuna pagina, lo fornisce ai tenditori interessati.

I tenditori sono tenuti ad esibire l'agenda ed il registro su richiesta degli organi competenti per il dovuto controllo.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968, e con eventuale revoca dell'autorizzazione, di cui al precedente art. 31 da uno a tre anni.

Art. 37.

Cessione dei «presicci»

Ogni anno viene approvato il prezzo regionale dei volatili cedibili a norma della presente legge, sentite le province e le altre regioni eventualmente interessate.

Il prezzo dei volatili viene stabilito sulla base delle spese di cattura.

Ogni anno viene altresì pubblicato l'elenco dei tenditori autorizzati.

Al fine di assicurare il carattere di pubblico servizio alla cattura e alla cessione dei volatili, con il medesimo provvedimento con il quale viene pubblicato l'elenco dei tenditori autorizzati, si costituiscono uno o più centri di raccolta degli uccelli «presicci», gestiti obbligatoriamente in forma associata dai tenditori autorizzati, sotto il diretto controllo delle associazioni venatorie e naturalistiche interessate e dell'ente locale eventualmente delegato.

I tenditori associati affidano ad uno di loro, od a una terza persona, l'incarico di direttore responsabile del centro.

I cacciatori od amatori interessati, i quali o per scopi di richiamo o per fini amatoriali a norma della presente legge intendano venire in possesso di uccelli vivi, devono rivolgersi direttamente ai centri di raccolta costituiti ai sensi del precedente quarto comma e autorizzati alla cessione.

Il responsabile del centro di raccolta deve cedere i volatili esclusivamente ai cacciatori titolari di licenza di porto di armi per uso di caccia o agli amatori titolari di apposito attestato rilasciato dall'ente organizzatore delle tradizionali fiere riconosciute a norma di legge.

La consegna dei volatili presso i centri di raccolta è subordinata al rilascio di un'apposita bolla in triplice copia, nella quale viene indicato il numero dei capi prelevati ed il relativo prezzo.

Le copie delle bolle di consegna vengono trasmesse:

all'acquirente a documentazione della provenienza dei volatili;

al direttore del centro di raccolta per i previsti controlli;

una all'eventuale ente delegato, da inviarsi mensilmente da parte del responsabile del centro.

E' consentita la cessione o lo scambio di «presicci» fra i centri di raccolta costituiti nella Regione o fra questi e simili strutture di altre regioni, secondo le modalità ed i limiti stabiliti con provvedimento della giunta regionale, anche d'intesa con le altre regioni interessate.

Presso il centro, il responsabile deve tenere un registro per l'annotazione giornaliera dei «presicci» presi in consegna dai tenditori autorizzati in Emilia-Romagna o provenienti da centri di raccolta di altre regioni, nonchè dei «presicci» ceduti ai cacciatori o amatori interessati.

Alla fine della stagione, il responsabile deve notificare mediante apposita distinta, i risultati di gestione del centro all'ente locale eventualmente delegato.

Detto materiale viene predisposto, vidimato e fornito, come indicato al precedente art. 36.

E' vietata ogni altra forma di cessione di volatili selvatici vivi comunque catturati anche fuori Regione.

E' vietata altresì la cessione di uccelli per il tiro a volo anche se effettuato fuori del territorio dell'Emilia-Romagna.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), legge 27 dicembre 1977, n. 968, e con la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni volatile ceduto abusivamente.

Art. 38.

Limitazioni al possesso e detenzione di uccelli vivi da richiamo

Gli uccelli delle specie di cui al precedente art. 28 che possono essere detenuti a norma della presente legge dal singolo interessato, per essere usati come richiami negli appostamenti di esercizio venatorio o per fini amatoriali nelle tradizionali fiere riconosciute tali a norma di legge, non possono superare il numero complessivo di trenta capi, esclusi lo storno ed i passeri, per i quali non vige limite numerico; fatta eccezione per i tenditori autorizzati il cui limite massimo consentito è di sessanta capi.

Gli uccelli da richiamo non possono essere uccisi e, quando non sono più idonei al canto, devono essere liberati.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968, e con la eventuale revoca dell'autorizzazione, di cui al precedente art. 31, da uno a tre anni.

Art. 39.

Cattura ed utilizzazione della civetta
(Athene noctua)

Persone nominativamente indicate possono essere autorizzate sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, a catturare e cedere civette ad esclusivo scopo di zimbello nella sola caccia agli alaudidi.

Dette catture possono essere autorizzate, nel periodo decorrente dal 15 agosto al 15 ottobre di ogni anno per un numero limitato di capi, esclusivamente nei territori aperti allo esercizio venatorio, con l'impiego di reti anche nelle ore notturne.

Il limite degli esemplari da catturare, le persone esperte autorizzate ed il prezzo di cessione dei volatili vengono stabiliti annualmente.

I cacciatori interessati all'uso di zimbelli di civetta, debbono richiedere il rilascio della bolla di consegna di cui al precedente art. 37 necessari all'acquisto della civetta esclusivamente presso le persone di cui al primo comma.

Ogni cacciatore non può richiedere e detenere più di un esemplare di civetta, con l'obbligo di liberarla non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

La cattura di civette senza la prescritta autorizzazione è punita a norma dell'art. 31, lettera *f*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo, quarto e quinto comma del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e con la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni capo di civetta ceduto o detenuto abusivamente.

Art. 40.

Divieto di uccellagione

In tutto il territorio della regione Emilia-Romagna è vietata ogni forma di uccellagione, nonchè la cattura di uccelli delle specie selvatiche con forme, mezzi e per fini diversi da quelli previsti a norma della presente legge.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera *f*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Capo V

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 41.

Esercizio venatorio nei territori gestiti a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968

Le violazioni al regolamento regionale o ad altri provvedimenti regionali emanati a norma delle leggi regionali vigenti, concernenti i territori gestiti da strutture associative a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono punite a norma dell'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonchè con l'esclusione o la sospensione dell'autorizzazione di partecipazione od altro analogo titolo di accesso a detti territori, da un anno a due anni.

Art. 42.

Applicazione delle sanzioni amministrative

Le sanzioni previste per le violazioni alle norme di cui alla presente legge ed alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono applicate secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1976, n. 41 e dalla stessa legge citata 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 43.
Valutazione delle violazioni

La sanzione prevista per ciascuna infrazione viene comminata tenendo conto della condizione in cui è stata commessa, delle altre eventuali infrazioni compiute e dell'età del trasgressore.

Capo VI
DELEGA AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 44.
Delega di funzioni amministrative alle province e al circondario di Rimini

E' delegato alle province e al circondario di Rimini l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

le oasi di protezione della fauna;

i territori di caccia autogestita di cui, rispettivamente agli articoli 17 e 18, nonchè 25 e 26 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5;

la detenzione della selvaggina di cui al precedente articolo 4, commi quarto e decimo;

gli interventi di equilibrio biologico di cui al precedente art. 6;

le zone di rifugio in territorio di caccia controllata, di cui al precedente art. 8;

il ripopolamento e la cattura di selvaggina, di cui al precedente art. 11;

il controllo, per quanto attiene la caccia, dei fondi chiusi di cui al precedente art. 13;

la delimitazione delle località dove è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani di cui al precedente articolo 20;

gli appostamenti di caccia, di cui ai precedenti articoli 23, 24, 25 e 26;

l'indicazione dei valichi montani di cui al precedente articolo 25, ultimo comma;

la cattura e l'utilizzazione della fauna selvatica emigratrice a scopo di richiamo ed amatoriale di cui ai precedenti articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38;

definizione del marchio o anello da apporre alla selvaggina di cui al precedente art. 5, ultimo comma;

rilascio delle autorizzazioni alla cattura o all'abbattimento di mammiferi e di uccelli, di cui al precedente art. 27;

autorizzazione alla cattura della civetta di cui al precedente art. 39.

Art. 45.
Delega di funzioni amministrative ai comuni

E' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

la detenzione della selvaggina, di cui al precedente articolo 4, esclusi i commi quarto e decimo;

la cessione e il commercio della selvaggina di cui al precedente art. 5, escluso l'ultimo comma;

la salvaguardia dei nidi e la tutela della selvaggina di cui al precedente art. 9;

controllo sanitario della selvaggina di cui al precedente art. 12;

il divieto temporaneo di esercizio venatorio in località interessate da intenso fenomeno turistico, di cui al precedente art. 16, sesto comma.

Art. 46.
Disposizioni statutarie applicabili e proposte degli enti locali nel rapporto di delega

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegatari sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Le province, il circondario di Rimini ed i comuni hanno facoltà di avanzare proposte in ordine alle funzioni amministrative riservate alla competenza delle regioni a norma del precedente art. 15.

Art. 47.
Direttive

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 48.
Potere sostitutorio

In caso di inerzia degli enti delegatari, la giunta regionale, può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

Art. 49.
Revoca

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.

La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 50.
Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate

Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 51.
Ripartizione delle funzioni delegate

Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.

Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 52.
Scambio di informazioni

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 53.
Rapporti finanziari

I rapporti finanziari con gli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge saranno definiti mediante convenzioni approvate dal consiglio regionale.

Capo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54.
Autorizzazione per la cattura di volatili e di civette

I termini di tempo per la presentazione delle domande per l'autorizzazione alla cattura di volatili e di civette di cui ai precedenti articoli 31 e 39 non si applicano per le concessioni riferite alla stagione venatoria 1978-79.

Art. 55.
Sanzioni amministrative concernenti il tesserino di caccia controllata

Sono revocate tutte le sanzioni amministrative che dispongono il ritiro, la sospensione o la ritardata concessione del tesserino regionale di caccia controllata, irrogate a norma della legge regionale 13 luglio 1977, n. 34.

Art. 56.

Territori di caccia autogestiti

Fino a quando, a norma dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, non verrà abrogata la legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, le disposizioni di cui ai precedenti articoli riferiti ai territori di caccia gestiti da strutture associative istituite ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono applicate ai territori di caccia autogestita.

Art. 57.

Abrogazione della legge regionale 13 luglio 1977, n. 34

La legge regionale 13 luglio 1977, n. 34, è abrogata.

Art. 58.

Dichiarazione di urgenza della presente legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 agosto 1978

p. *Il presidente*: SANTINI

(7686)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1978, n. **30**.

Delega alle province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative di cui al secondo capoverso, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, e con riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, sono delegate alle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza con decorrenza dal 1° gennaio 1978 in conformità delle direttive emanate dai competenti organi dello Stato.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale sovrintende all'esercizio delle attività istruttorie delegate con la presente legge e provvede in via surrogatoria in caso di inadempienza degli enti delegati nella esecuzione degli atti istruttori.

Art. 3.

La giunta regionale, o per essa l'assessore ai trasporti ed alla viabilità, è autorizzata ad emanare, anche d'intesa con i competenti organi dello statuto, con gli enti delegati e con gli altri enti pubblici, le disposizioni opportune per l'esecuzione degli adempimenti istruttori.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati annualmente con riferimento all'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e al decreto dei Ministri dei trasporti e del tesoro 26 agosto 1977.

All'onere di cui al precedente comma valutato in 100 milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del cap. 12400 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 5935, con la denominazione: « Spese relative all'attività istruttoria per la tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di merci » e con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con deliberazione della giunta regionale sarà stabilita, sentite le province, la ripartizione della somma sopraindicata e di quelle che saranno iscritte nei bilanci successivi al 1978, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entità delle attività istruttorie da esperire da parte di ciascuna provincia. Con la medesima deliberazione sarà disposto il trasferimento alle province, in unica soluzione anticipata, della quota dei fondi loro rispettivamente assegnati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 giugno 1978

VIGLIONE

(8026)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. **31**.

Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di intervento

Ai fini di un adeguamento del patrimonio edilizio scolastico ai livelli minimi di funzionalità didattico-edilizia la Regione contribuisce, con programmi di intervento annuali, alla realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonchè di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne, elementari e medie inferiori, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria.

I contributi possono essere erogati esclusivamente ai comuni con popolazione residente (calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione) inferiore a 5.000 abitanti, nonchè ai comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti, limitatamente alle scuole delle frazioni con popolazione a 1.500 abitanti.

Art. 2.

Modalità di richiesta

I comuni che intendano avvalersi delle provvidenze di cui alla presente legge, dovranno far pervenire alla giunta regionale, domanda di contributo la cui presentazione sia deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale.

Tale deliberazione dovrà altresì attestare che:

a) l'edificio o i locali siano di proprietà dell'ente richiedente;

b) l'edificio o i locali siano permanentemente destinati a uso scolastico;

c) l'amministrazione comunale si impegna a coprire con propri fondi di bilancio la spesa eccedente il finanziamento regionale e dovrà inoltre contenere, in allegato, una relazione attinente in particolare:

situazione scolastica del comune;

situazione finanziaria del comune;

caratteristiche tecniche dell'intervento;

preventivo di spesa, eventualmente corredato dal computo metrico estimativo dell'intervento;

eventuali elaborati grafici del progetto.

La domanda di contributo di cui al primo comma, completa di tutti gli elementi sopra elencati, dovrà pervenire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Qualora l'ente, per mancato accoglimento della domanda di contributo, intenda riproporla è esentato dall'allegare i documenti sopra richiesti, salvo quanto necessario per giustificare l'esigenza di variazione e gli incrementi di costo prodottisi.

L'ente non può richiedere i contributi previsti dalla presente legge per lavori comunque eseguiti prima della formazione del programma annuale.

Art. 3.

Programma degli interventi

La giunta regionale sulla base delle richieste pervenute, sentiti i comprensori sulla situazione scolastica e finanziaria degli enti in relazione alle condizioni delle zone di appartenenza, assume il programma annuale degli interventi formulato dagli assessori competenti, lo propone al consiglio regionale per l'approvazione e successivamente provvede a comunicare agli enti interessati, entro il 30 aprile di ogni anno, l'entità del contributo concesso.

Per la formulazione del programma annuale degli interventi assumono carattere prioritario le richieste relative specificamente a:

a) interventi urgenti (lavoro di consolidamento di coperture e strutture portanti, impianti tecnici e idro-sanitari);

b) interventi di adeguamento dei plessi per la eliminazione delle « pluri-classe »;

e più in generale lavori di:

c) adattamento di locali ad uso scolastico;

d) riadattamento ed ampliamento.

Ai fini della formazione del programma annuale, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate agli interventi in ciascun comprensorio viene effettuata con riferimento al numero dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, calcolato in base all'ultimo censimento generale della popolazione, ed alla popolazione in età scolastica fino ai 14 anni residente in tali comuni.

Art. 4.

Contributo finanziario

Il contributo, viene concesso in conto capitale, in misura comunque non superiore a 70 milioni per intervento, a favore dei comuni richiedenti ed inseriti nei programmi annuali.

Tale contributo rispetto al preventivo di spesa, sarà così commisurato:

a) fino al 90% per i comuni con popolazione residente inferiore a 1000 abitanti;

b) fino al 70% per i comuni con popolazione residente superiore ai 1.000 abitanti.

Il contributo si intende revocato qualora la richiesta di erogazione, ai sensi del successivo art. 5, non sia presentata entro i dieci mesi successivi alla comunicazione dell'avvenuta concessione.

La giunta regionale può concedere una proroga non superiore a novanta giorni su motivata richiesta dell'amministrazione comunale.

Art. 5.

Erogazione del contributo

L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale a seguito di apposita richiesta presentata dai comuni interessati, nei termini di cui al precedente art. 4, e corredata della documentazione relativa a:

a) spese effettivamente sostenute;

b) attestazione di regolare esecuzione delle opere rilasciate dal direttore dei lavori;

c) deliberazione di approvazione del progetto.

I progetti relativi alle opere di edilizia scolastica finanziate con la presente legge sono approvati con delibera di consiglio dell'ente obbligato e non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie e contabili

Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di 2.500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, per 1.000 milioni, con la disponibilità esistente al cap. 11120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e per 1.500 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di competenza del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione medesimo.

Lo stanziamento di competenza del cap. 11120 sarà conseguentemente aumentato da 1.000 milioni a 2.500 milioni; lo stanziamento di cassa del capitolo medesimo sarà aumentato di 900 milioni, provvedendosi a tale aumento mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

La determinazione delle spese conseguenti all'attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi sarà stabilita dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

La disposizione del piano annuale riferito al 1978 è operata sulla base delle richieste comunque già presentate nel corso dell'ultimo anno e di quelle che sono presentate entro venti giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge.

Il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è fissato, per il 1978, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 giugno 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 32.

Norme sul fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali del Piemonte.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 13 giugno 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del fondo di previdenza e di solidarietà

E' istituito presso il consiglio regionale il « Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri della regione Piemonte » per il pagamento di assegni vitalizi mensili e del premio di solidarietà ai consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Gestione del fondo

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal

mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

L'ufficio di presidenza del consiglio ha mandato di dettare norme per la gestione del fondo.

Art. 3.

Contabilità del fondo

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale.

Art. 4.

Contributi obbligatori

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'ufficio di presidenza del consiglio e sono costituiti da una quota attinente alla previdenza e da una quota attinente alla solidarietà nelle seguenti misure: previdenza 13 %; solidarietà 3 % dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali del Piemonte.

A decorrere dal 1° giugno 1978 la quota attinente alla solidarietà è portata al 6 %.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di cui all'art. 1.

Art. 5.

Diritto all'assegno vitalizio
Requisiti di età e periodo di contribuzione

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel consiglio regionale.

A tal fine si considera per quinquennio il periodo, comunque superiore a quattro anni, sei mesi ed un giorno, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinquennio, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite dell'età di 55 anni.

La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantesimo anno di età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5 % per ogni anno di anticipazione rispetto alla data di maturazione del diritto.

Art. 6.

Consiglieri inabili al lavoro

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta altresì, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 7.

Accertamento dell'inabilità permanente

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8.

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzioni.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 9.

Contributi volontari

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per un tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Tale facoltà è data anche per completare gli ulteriori quinquenni di contribuzione già iniziati, fino al terzo, da parte dei consiglieri rieletti in legislature successive.

Analoghe facoltà competono agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

Art. 10.

Rinunzia di contributi volontari

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 %, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale.

Art. 12.

Misura degli assegni vitalizi

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, indicante, rispetto agli anni di contribuzione, la quota percentuale spettante, determinata sulla indennità mensile lorda dovuta ai consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.

Anni di contribuzione versati	Percentuale sull'indennità mensile lorda
—	—
5	25 %
6	30 %
7	35 %
8	40 %
9	45 %
10	50 %
11	51 %
12	52 %
13	53 %
14	54 %
15	55 %
16	56 %
17	57 %
18	58 %
19	59 %
20 (ed oltre)	60 %

La presente norma non si applica ai consiglieri cessati dal mandato prima della conclusione della prima legislatura del consiglio regionale, per i quali rimarrà valido il trattamento previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11.

Art. 13.
Decorrenza dell'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.

Art. 14.
Assegni di reversibilità

In caso di morte dell'avente diritto all'assegno vitalizio diretto, l'assegno viene riservato a favore:

a) del coniuge, finchè nello stato vedovile, purchè non sia pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con suo addebito salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né il figlio o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

L'assegno di reversibilità spetta agli aventi diritto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere ancorchè cessato dal mandato, a prescindere dal raggiungimento dei limiti di età previsti dal primo comma dell'art. 5

L'assegno di reversibilità spetta anche qualora non fosse stato completato il versamento dei contributi per il periodo minimo richiesto, se gli aventi diritto utilizzano la facoltà di cui all'art. 9, terzo comma.

Art. 15.
Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio, nella misura minima prevista dall'art. 12, salvo le maggiori contribuzioni versate.

L'ufficio di presidenza del consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16.
Condizioni per l'assegno di reversibilità

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità di cui al primo comma dell'art. 14 devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio di cui al precedente art. 7.

Art. 17.
Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del consiglio corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio, dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudizio sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18.
Ammontare dell'assegno di reversibilità

L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 %;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60%, con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla decorrenza massima del cento per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 %; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 % per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 %.

Art. 19.
Premio di solidarietà

Il premio di solidarietà è erogato a quei consiglieri che cessino dall'incarico di consigliere per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati.

Art. 20.
Ammontare del premio di solidarietà

L'ammontare del premio di solidarietà dovuto ai consiglieri regionali, è fissato in misura pari all'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal consigliere cessato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.

Al consigliere non rieletto, ma che subentri nel corso della legislatura o venga nuovamente eletto in legislatura successiva, spetta al termine del secondo mandato la differenza tra quanto già percepito e quanto dovrebbe percepire sommando i periodi dei due mandati nei limiti massimi stabiliti dal comma precedente.

Art. 21.
Assegno in caso di decesso

In caso di decesso del consigliere regionale ai soggetti indicati dall'art. 14 viene corrisposto un assegno *una tantum* il cui ammontare è pari al premio di solidarietà previsto dall'articolo precedente, oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare.

Art. 22.
Prescrizione di ratei di assegno

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio.

Art 23.

Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 24.

Abrogazione di norme precedenti

Sono abrogate le leggi regionali 30 ottobre 1972, n. 11, 4 maggio 1976, n. 23 e 10 gennaio 1977, n. 5, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.

Il fondo di cui alla presente legge succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà istituiti con la legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 giugno 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 33.

Istituzione del centro di formazione professionale di Biella.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un centro di formazione professionale a carattere sperimentale in campo tessile e meccano-tessile.

Tale centro ha per compito la formazione di maestranze qualificate e specializzate nelle varie attività attinenti i campi indicati. A tale scopo il centro può svolgere tutti i tipi di corso previsti dalla legislazione vigente.

Il centro è gestito direttamente dall'amministrazione regionale.

Art. 2.

La direzione operativa del centro è affidata al direttore, il quale è nominato dalla giunta regionale, nell'ambito dei dipendenti regionali, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, oppure assunto tramite pubblico concorso.

Il direttore svolge le proprie funzioni in collaborazione con gli altri organismi previsti dalle leggi statali e regionali o dai contratti di lavoro.

Il comitato tecnico-scientifico è composto da nove membri nominati con decreto del presidente della giunta regionale su indicazione delle organizzazioni industriali.

Fanno inoltre parte del comitato tecnico-scientifico il direttore del centro e due tecnici del settore designati dal consiglio regionale e nominati dal presidente della giunta regionale.

Gli indirizzi tecnici dell'attività formativa del centro sono adottati ogni anno dal direttore sulla base delle linee generali orientative elaborate dal comitato tecnico-scientifico.

Art. 3.

Il centro di formazione professionale ha sede in Biella nello stabile di cui all'art. 7 della presente legge.

Per la propria attività formativa il centro si avvale delle strutture dell'impianto pilota Felice Piacenza gestito dalla S.p.a. Città degli studi di Biella. L'impianto ha sede nello stabile, di cui all'art. 7, costruito dalla regione Piemonte e che è, per la parte interessata, concesso in comodato a detta società. I rapporti fra centro ed impianto pilota sono regolati da opportuna convenzione che stabilisce i criteri di utilizzazione degli impianti, del personale, la suddivisione dei costi e dell'eventuale disavanzo di gestione

Con analoghe convenzioni fra la regione Piemonte, la S.p.a. Città degli studi, la fondazione Giovanni Rivetti ed eventuali altri soggetti interessati, sono regolati i rapporti con il centro sperimentale Giovanni Rivetti, per coordinare gli aspetti didattici e sperimentali della attività formativa e produttiva.

Le convenzioni possono essere modificate mediante accordo fra la regione Piemonte e la S.p.a. Città degli studi di Biella e gli altri soggetti interessati.

Art. 4.

Il centro di formazione professionale, sempre sulla base di convenzioni, può utilizzare le strutture di ricerca, abitative e ricreative realizzate, allo scopo di costituire un complesso integrato di formazione, sperimentazione e ricerca per il settore tessile, rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalla fondazione collegio Pietro e Federico Petiva, nonchè altre eventuali strutture di interesse comune.

Art. 5.

Entro cinque anni dall'entrata in funzione del complesso di cui alla presente legge è prevista, altresì, l'istituzione di un centro di formazione per quadri tecnici superiori la cui attività deve essere coordinata con i soggetti esistenti e informata ai criteri previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Fra i vari enti che danno vita al complesso di cui al precedente art. 4 sono stabiliti con apposita convenzione i criteri di coordinamento dell'attività dell'intero complesso.

Un comitato di coordinamento, i cui membri sono nominati dai vari enti secondo modalità prevista dalla convenzione di cui all art. 4, garantisce il regolare e coordinato funzionamento di tutte le attività previste per il complesso.

Art. 7.

Per la realizzazione e la costruzione degli edifici del centro di formazione professionale di Biella, compresa la costruzione delle porzioni destinate a sede dell'impianto pilota Felice Piacenza e del centro sperimentale Giovanni Rivetti la Regione si avvale ai sensi della legge 26 gennaio 1976, n. 8, della Finpiemonte S.p.a. - Istituto finanziario regionale piemontese.

La giunta regionale è autorizzata a conferire alla Finpiemonte S.p.a. - Istituto finanziario regionale, il mandato per tutti gli atti connessi alla realizzazione del centro ad eccezione delle convenzioni previste dagli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.

Art. 8.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di 2.800 milioni per l'anno finanziario 1979.

All'onere di 1.000 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede:

per 400 milioni mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 14050 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;

per 600 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

Nello stato di previsione medesimo sarà istituito apposito capitolo con la denominazione: «Somma a disposizione della Finpiemonte S.p.a. - Istituto finanziario regionale piemontese, per la realizzazione del centro di formazione professionale e sperimentale di Biella» e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e in termini di cassa; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al cap. 12900 dello stesso stato di previsione sarà conseguentemente ridotto di 400 milioni.

All'onere di 2.800 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede con apposito stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale 1978-80.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 giugno 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 34.

Indennità di presenza e di missione per i componenti dei comitati comprensoriali.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma delle autonomie locali, le indennità di presenza e di missione per i componenti dei comitati comprensoriali sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

Al presidente del comitato comprensoriale compete per ogni giornata di effettiva presenza presso la sede del comprensorio per attività connesse alla carica rivestita un gettone di presenza nella misura di L. 20.000 nette.

L'ammontare mensile dei gettoni percepiti non può superare la misura dell'indennità prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti ai sensi della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Agli altri componenti la giunta esecutiva ed ai presidenti delle commissioni permanenti del comitato comprensoriale spetta un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione a riunioni di giunta o di commissione nella misura di L. 15.000 nette per seduta e fino alla concorrenza massima di L. 105.000 mensili.

Art. 3.

Ai consiglieri componenti il comitato comprensoriale è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute di consiglio o di commissione, nella misura di L. 7.500 nette.

Art. 4.

A tutti i componenti il consiglio del comitato comprensoriale, che per ragioni del loro mandato, si rechino, previa autorizzazione del presidente, fuori del territorio del comprensorio, in località distanti non meno di 15 chilometri dal capoluogo, viene corrisposto un rimborso delle spese di viaggio, per chilometro, nella misura del venti per cento del prezzo a litro della benzina super, o il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute o demandate, nonchè un'indennità di missione nella misura prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione della giunta esecutiva su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.

Il rimborso delle spese di viaggio, nella misura del venti per cento del prezzo a litro della benzina super, per chilometro, compete altresì a tutti i componenti il consiglio del comitato comprensoriale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio, o di giunta, o di commissione, dal luogo di residenza anagrafica alla sede del comitato comprensoriale.

Art. 5.

Per tutti i casi non previsti dalla presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge saranno autorizzate con la legge di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1978, che ne stabilirà il finanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 giugno 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale operante in Piemonte alla data del 31 dicembre 1977, presso i servizi sociali di base rivolti agli immigrati meridionali nelle zone di insediamento del Piemonte secondo l'organico degli stessi alla data della delibera CIPE dell'11 luglio 1975, è immesso a domanda nel ruolo regionale previo superamento di concorso da espletarsi secondo le disposizioni previste agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, nel limite di undici posti nella qualifica di segretario, di otto posti nella qualifica di operatore specializzato e otto posti nella qualifica di operatore.

Art. 2.

Per l'inquadramento del personale di cui all'articolo precedente la dotazione organica prevista dall'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, è incrementata dei seguenti posti:

segretario	posti	11
operatore specializzato	»	8
operatore	»	8
Totale	posti	27

E' altresì incrementata di quindici posti la dotazione organica della qualifica di custode.

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, è sostituita dal seguente:

« A tale concorso può partecipare, a domanda, il personale di ruolo già comandato dallo Stato nonchè il personale amministrativo di ruolo, trasferito dagli enti soppressi, purchè in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità effettiva di servizio di anni uno e mesi sei prestato presso la Regione nella qualifica di capo ufficio, oltre che di una anzianità di anni sette considerata nella carriera o qualifica di concetto nell'ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale ».

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata a decorrere dall'anno 1978, la spesa di L. 110.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, con le disponibilità esistenti ai capitoli 200 e 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 nella rispettiva misura di 90 milioni e di 20 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 giugno 1978

VIGLIONE

(8027)

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1978, n. **36.**

Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 30, dopo le parole: « Le funzioni amministrative di cui al » vengono inserite le parole « l'art. 96 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 giugno 1978

VIGLIONE

(8028)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1978, n. 22.

Scioglimento dell'associazione C.I.A.P.I. - Chiusura del C.F.P. « A. Marino » di S. Nicola la Strada (Caserta) ed inquadramento, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, del personale in servizio nel ruolo del personale della giunta regionale della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, pur confermando il principio del pluralismo nella formazione professionale come sancito nell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, ritiene necessaria la gestione diretta ed in regime di diritto pubblico del C.I.A.P.I. (Centro interaziendale di addestramento professionale per l'industria) « Antonio Marino » di S. Nicola la Strada (Caserta), il cui onere finanziario è, allo stato, a completo carico della Regione, soprattutto al fine di meglio realizzare le iniziative e le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.

Art. 2.

Il consiglio regionale, per effetto di quanto affermato all'art. 1 della presente legge e su conforme deliberato, delega il presidente della giunta regionale affinché, in virtù della delibera C.I.P.E. del 12 dicembre 1972 e per effetto dei poteri che derivano alla regione Campania dallo statuto dell'associazione C.I.A.P.I., manifesti la volontà del socio Regione dello scioglimento anticipato dell'associazione, e curi affinchè l'assemblea dei soci approvi il deliberato scioglimento anticipato del C.I.A.P.I. e la chiusura del centro di formazione professionale « A. Marino » di S. Nicola la Strada (Caserta).

Art. 3.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il C.I.A.P.I., in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, ed indicato nell'unita tabella, ai sensi dell'art. 26 della citata legge regionale, è assorbito dai centri regionali, ed inquadrato nel ruolo del personale della giunta regionale, con decorrenza dalla data di immissione nel ruolo stesso, previa presentazione di domanda da prodursi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge regionale, e previo superamento della prova di accertamento qualitativo le cui modalità di espletamento saranno stabilite dalla giunta regionale.

Art. 4.

Il personale di cui all'art. 3 della presente legge rientra nel contingente previsto dalla tabella *E/1 bis* della legge regionale 5 giugno 1975, n. 42. La tabella organica del personale della giunta regionale viene in conseguenza aumentata di un numero pari alle unità previste dalla tabella annessa alla presente legge.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme relative allo stato giuridico, al trattamento economico di attività, assistenza, previdenza e quiescenza previste dalla normativa contrattuale vigente.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione dei beni immobili messi a disposizione del C.I.A.P.I. dalla Cassa per il Mezzogiorno e trasferiti alla regione Campania ai sensi della deliberazione del C.I.P.E. in data 12 dicembre 1972.

Art. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1978 è stabilito in L. 595.000.000 e graverà per L. 176.000.000 sul cap. 601, per L. 259.000.000 sul cap. 602, e per L. 160.000.000 sul cap. 603 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978.

L'onere derivante per gli anni successivi graverà sui capitoli di bilancio relativi alle spese per il personale e per il funzionamento dei centri regionali di formazione professionale, previamente integrati con gli stanziamenti che il C.I.P.E. assegnerà alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, comma II, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 agosto 1978

RUSSO

Tabella del contingente di personale in servizio presso il C.I.A.P.I. «Antonio Marino» di S. Nicola la Strada

N.	Cat.	Qualifica
1	Dirigente d'az.	Direttore
2	1S	Capi servizio
8	1	Capi ufficio
7	1	Capi settore
1	2S	Capo reparto
41	2	Insegnanti
21	2	Impiegati di concetto
1	2	Programmatore
1	2	Assistente sociale
1	2	Capo garage
2	3S	Impiegati esecutivi
1	3S	Magazziniere
1	3S	Infermiere
1	3S	Contabile dattilografa
4	3	Manutentori tecnici
4	3	Autisti meccanici
2	4S	Custodi centralinisti
1	4S	Centralinista
2	4S	Custodi
2	4S	Distributori di magazzino
3	4S	Giardinieri
1	4S	Bidello
108 in totale		

(7824)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 26-137/Legisl.

Approvazione del regolamento concernente lo svolgimento dell'emodialisi domiciliare e le relative attività di addestramento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *settembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 1 «Disciplina del servizio di emodialisi»;

Ravvisata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 12 della stessa legge un regolamento di esecuzione che disciplini lo svolgimento dell'emodialisi domiciliare e le relative attività di addestramento;

Visti gli articoli 9, punto 10, e 53 del testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 6734, datata 21 luglio 1978;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento concernente lo svolgimento dell'emodialisi domiciliare e le relative attività di addestramento», nel testo allegato che del presente decreto forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 agosto 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1978
Registro n. 47, *foglio n.* 96

REGOLAMENTO CONCERNENTE LO SVOLGIMENTO DELLA EMODIALISI DOMICILIARE E LE RELATIVE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO.

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'emodialisi domiciliare e le relative attività di addestramento in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 1.

Art. 2.

Per emodialisi domiciliare si intende la dialisi condotta dal singolo paziente che la esegue, a sua richiesta, senza la presenza di personale sanitario, avvalendosi dell'apporto collaborativo e subordinando di un assistente, familiare o terzo, presso:

a) il proprio domicilio;

b) in altro locale, anche ad uso comune fra più emodializzati.

Le funzioni di organizzazione, direzione e vigilanza nei riguardi dei trattamenti dialitici domiciliari da effettuarsi nel territorio della provincia spettano alle divisioni ospedaliere di nefrologia e dialisi costituite in centro di riferimento ai sensi della legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 1.

I locali, nei quali i pazienti intendono eseguire le dialisi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente primo comma, devono essere previamente riconosciuti idonei dalla commissione prevista dall'art. 7 della legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 1, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge medesima.

Art. 3.

L'effettuazione della dialisi domiciliare è subordinata all'addestramento del paziente e dell'assistente da lui designato presso un centro di riferimento e all'accertamento della loro idoneità secondo le norme contenute negli articoli successivi.

Il paziente che intenda eseguire la dialisi domiciliare e la persona scelta dal medesimo come assistente devono presentare domanda ad un centro di riferimento. Nella domanda, che sarà sottoscritta dal paziente e dall'assistente, devono essere indicate le generalità ed il domicilio di entrambi; in essa deve inoltre essere dichiarata, da parte del paziente, la consapevolezza dei vantaggi e dei problemi inerenti all'effettuazione della dialisi domiciliare alla quale egli intende volontariamente sottoporsi nel caso di conseguita idoneità.

La domanda di cui al comma precedente implica l'accettazione di frequentare, da parte del paziente e dell'assistente, il corso preventivo teorico-pratico di preparazione alla emodialisi ed eventuali corsi di aggiornamento periodici, qualora, a giudizio del responsabile del centro di riferimento, anche in relazione a desiderio eventualmente manifestato dallo stesso paziente, se ne presenti l'opportunità.

In ogni caso l'inserimento di un nuovo paziente nel programma di attività del centro di riferimento concernente la emodialisi domiciliare, oltre ad essere subordinato agli adempimenti di cui all'articolo successivo, è regolato secondo un ordine di precedenza basato su una lista d'attesa. A tale ordine potrà derogarsi in presenza di condizioni di particolare urgenza che saranno accertate nei singoli casi dalla commissione prevista dal medesimo articolo.

Art. 4.

La commissione prevista dall'art. 7 della legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 1, provvede alla scelta dei pazienti e dei rispettivi assistenti che risultino idonei all'effettuazione del trattamento emodialitico domiciliare.

A tal fine la commissione può richiedere, in singoli casi, il parere di operatori od esperti non facenti parte della stessa, quali assistenti sociali, esperti di psicologia, addetti alla manutenzione tecnica delle apparecchiature.

Spetta in particolare alla commissione:

1) pronunciarsi sull'idoneità psico-fisica e clinica del candidato alla dialisi domiciliare, sulle attitudini del suo assistente ed eventualmente sui problemi di ordine tecnico, logistico ed economico che possano derivare dall'attuazione della dialisi stessa;

2) di verificare l'idoneità del paziente e del suo assistente durante il corso di addestramento di cui al successivo art. 6 e giudicare al termine di esso se entrambi abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione e se, in particolare il paziente, abbia raggiunto una autonomia tale da garantire una buona esecuzione dell'emodialisi domiciliare. Il giudizio finale di idoneità è indispensabile per l'effettuazione del trattamento dialitico domiciliare sotto la direzione del centro di riferimento.

Art. 5.

Sono ammessi ai corsi di addestramento di cui al successivo articolo i pazienti affetti da uremia cronica che:

1) necessitino di trattamento emodialitico periodico;

2) mostrino normale livello intellettivo e sufficiente stabilità emotiva;

3) dispongano della collaborazione di un assistente, familiare o terzo, che accetti liberamente di svolgere tale ruolo secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento;

4) dispongano di un domicilio fisso o di altro locale riconosciuto idoneo ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2;

5) dispongano di collegamento telefonico.

Per l'assistente è richiesta, oltre all'accettazione di tutti gli obblighi inerenti alla partecipazione al trattamento emodialitico, l'idoneità psico-fisica alle tecniche e pratiche relative, valutata dalla commissione di cui al precedente art. 4.

In casi particolari e a seconda delle disponibilità del centro di riferimento, può essere ammesso l'addestramento di un secondo assistente, da utilizzare ove dovesse verificarsi, per gravi motivi, l'indisponibilità temporanea del primo.

Art. 6.

I corsi di addestramento del paziente e del suo assistente presso il centro di riferimento avranno una durata che sarà determinata in rapporto a ogni singolo caso e comunque non inferiore a due mesi. Tali corsi comprenderanno l'insegnamento teorico e pratico dei vari aspetti operativi della emodialisi domiciliare, anche con l'illustrazione delle possibili complicanze ed emergenze che essa può presentare e l'indicazione della precisa terminologia medica da impiegare per le comunicazioni con il centro di riferimento.

L'insegnamento teorico e pratico di cui al precedente comma sarà svolto da un medico e da un infermiere appositamente scelti presso il centro di riferimento e avrà luogo nel corso delle sedute stesse di emodialisi che il paziente condurrà con l'aiuto del suo assistente durante il periodo di addestramento. Compatibilmente con le disponibilità del centro, sarà di norma impiegato lo stesso tipo di apparecchio di cui il paziente dovrà in seguito avvalersi per l'effettuazione dell'emodialisi domiciliare.

Art. 7.

Le sedute di dialisi domiciliare devono aver luogo nei giorni e nelle ore concordate con i responsabili del centro di riferimento, salvo casi di emergenza che devono essere tempestivamente segnalati al centro stesso. Quest'ultimo non risponde delle conseguenze dell'eventuale mancata reperibilità degli operatori sanitari, qualora la dialisi domiciliare venga eseguita in orari che non siano stati previamente concordati o tempestivamente segnalati.

Il paziente deve avvisare immediatamente il centro di riferimento di qualsiasi situazione anomala o incidente di qualsiasi entità che dovesse verificarsi durante l'effettuazione della dialisi.

Il paziente è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni necessarie al controllo tecnico-clinico della dialisi domiciliare mediante, in particolare, telefonate di controllo periodiche in date ed orari prefissati, compilazione di eventuali questionari, recapito di campioni di sangue, controlli clinici periodici con visite mediche ed indagini diagnostiche da eseguirsi ambulatoriamente presso il centro di riferimento.

E' vietata l'utilizzazione dei farmaci consegnati in dotazione al paziente per evenienze diverse e al di fuori delle necessità inerenti al trattamento dialitico.

Il paziente deve curare la tenuta di un'apposita scheda, annotandovi i dati relativi all'esecuzione delle sedute di dialisi e in particolare alcuni rilievi necessari al suo controllo clinico, nonchè il modo di impiego dei farmaci prescrittigli dal centro di riferimento.

Art. 8.

La commissione di cui all'art. 4, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti sottoposti al trattamento dialitico domiciliare, può decidere l'interruzione di quest'ultimo per esigenze cliniche ed organizzative o quando l'inosservanza delle istruzioni da parte del paziente possa risultare pericolosa per la sua incolumità. Anche il paziente può richiedere con domanda scritta, per fondati motivi, l'interruzione del trattamento domiciliare. In entrambi i casi la decisione di interrompere il trattamento implica il rientro del paziente in turni di emodialisi ospedaliera.

In caso di emergenza il responsabile del centro di riferimento può disporre l'immediato rientro del paziente al centro stesso. Per far fronte a tali evenienze il centro di riferimento dovrà essere fornito di una adeguata scorta di apparecchi di dialisi.

L'eventuale trasferimento del paziente sottoposto a trattamento dialitico domiciliare in una sede diversa da quella per la quale era stato autorizzato deve essere previamente approvato dalla commissione di cui all'art. 4.

Art. 9.

Le attrezzature ed il materiale da usarsi per la dialisi domiciliare sono messi a disposizione dal centro di riferimento, il quale provvederà anche all'impianto e alla manutenzione delle attrezzature stesse, ivi comprese le connesse installazioni necessarie al loro funzionamento.

I pazienti, direttamente o attraverso persona da essi incaricata, provvederanno periodicamente al ritiro presso il centro di riferimento, secondo orari e modalità da questi prefissati, del materiale di uso corrente destinato all'esecuzione delle sedute dialitiche domiciliari.

Il centro di riferimento garantisce, oltre all'assistenza medica, anche l'assistenza tecnica necessaria all'effettuazione della dialisi domiciliare.

I pazienti che si sottopongono al trattamento dialitico domiciliare sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione delle attrezzature e del materiale loro affidati, nonchè alla restituzione dei medesimi, compreso il materiale inutilizzato, al termine della terapia o nel caso in cui cessi comunque il rapporto con il centro di riferimento che li avera forniti.

Art. 10.

Il direttore sanitario dell'ospedale presso il quale è costituito il centro di riferimento è tenuto ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario competente circa lo svolgimento dei singoli trattamenti dialitici domiciliari, ai fini dell'adozione delle necessarie misure di igiene e profilassi in ordine alla raccolta ed eliminazione del materiale di scarto, quali filtri, linee arteriose e venose, aghi, materiale di medicazione in genere.

Art. 11.

L'ente ospedaliero presso il quale è costituito il centro di riferimento provvede alle coperture assicurative dei danni alle cose e alle persone che possono derivare dall'esecuzione della dialisi domiciliare e dalla attività di addestramento svolta presso il centro medesimo.

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

(7823)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783010)